

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundes-
sozialgericht — Germania) — Aldo Celozzi/Innungs-
krankenkasse Baden-Württemberg**

(Causa C-332/05) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei lavoratori — Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale — Iscrizione d'ufficio del lavoratore migrante il cui coniuge lavora in un altro Stato membro in una categoria fiscale sfavorevole — Modifica della categoria fiscale unicamente su domanda del lavoratore migrante — Omessa presa in considerazione di una modifica a posteriori della categoria fiscale motivata dalla situazione familiare di tale lavoratore — Principio della parità di trattamento — Violazione)

(2007/C 56/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aldo Celozzi

Convenuta: Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione dell'art. 39 del Trattato CE, degli artt. 3, n. 1, e 23, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Legislazione nazionale in materia di previdenza sociale — Discriminazione indiretta — Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale — Rifiuto di applicare retroattivamente una modifica della categoria fiscale risultante dalla presa in considerazione della situazione familiare del lavoratore migrante il cui coniuge risiede in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, osta all'applicazione di un regime di indennità giornaliere di malattia attuato da uno Stato membro, come quello di cui trattasi nella causa principale:

— a norma del quale il lavoratore migrante il cui coniuge risiede in un altro Stato membro è iscritto d'ufficio in una categoria fiscale meno favorevole di quella di cui gode un lavoratore nazionale coniugato il cui coniuge risiede nello Stato membro interessato e non esercita alcuna attività retribuita, e

— il quale non permette di prendere in considerazione in maniera retroattiva, per quanto concerne l'ammontare delle suddette indennità, che è calcolato in funzione del reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale, una rettifica a posteriori di quest'ultima in seguito ad un'espressa domanda del lavoratore migrante fondata sul suo reale status di famiglia.

⁽¹⁾ GU C 281 del 12.11.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
de grande instance de Brive-La-Gaillarde — France) —
Estager SA/Receveur principal de la Recette des Douanes
de Brive**

(Causa C-359/05) ⁽¹⁾

(Politica economica e monetaria — Regolamenti (CE) nn. 1103/97 e 974/98 — Introduzione dell'euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro — Normativa di uno Stato membro recante adeguamento del valore in euro di taluni importi espressi in moneta nazionale nei testi legislativi dello Stato medesimo)

(2007/C 56/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde

Parti nella causa principale

Ricorrente: Estager SA

Convenuto: Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Brive-La-Gaillarde — Interpretazione degli artt. 3 e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), nonché dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139, pag. 1) — Normativa nazionale che arrotonda l'importo della tassa a beneficio del fondo di previdenza sociale degli agricoltori autonomi (BAPSA) dopo averlo convertito in euro